



COMUNE DI CAVA MANARA
PROVINCIA DI PAVIA
Cod.Fisc. e P.IVA 00467120184

Cava Manara lì, 17 Marzo 2020

reg. pub. n. 130/2020

Prot. Gen. 4096/2020

ORDINANZA N. 10/2020

Oggetto: Chiusura parchi, aree giochi comunali, dal 17 marzo 2020 al 3 Aprile 2020 per emergenza Covid-19.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che «*1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*».

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di Cava Manara;

DATO ATTO che il richiamato DPCM 8 marzo 2020 dispone le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: «*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020), recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE, nello stesso richiamato ultimo DPCM così come in quelli precedenti, si dispongono misure dirette ad evitare il formarsi di assembramenti di persone in luoghi chiusi, l'interruzione e sospensione di alcune attività pubbliche e di pubblico servizio;

CONSIDERATO CHE lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di personale, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO CHE in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RISCONTRATO che gli inviti, più volte reiterati, a non frequentare in massa i parchi gioco comunali, non vengono rispettati, creando assembramenti in spregio alle disposizioni normative sopra riportate;

ORDINA

a decorrere dalla giornata odierna e sino al giorno 3 aprile 2020

- la chiusura di tutti i parchi giochi sul territorio comunale con divieto di frequentazione da parte dei cittadini;
- di intensificare sui parchi e aree giochi i controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal DPCM 8 marzo 2020 in particolare il distanziamento interpersonale;

DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- Alla PREFETTURA di Pavia;
- Alla STAZIONE dei CARABINIERI di San Martino Siccomario (PV);
- Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO SICCOMARIO – CAIROLI – Sede;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale;

- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale.

Cava Manara, 17 marzo 2020

**Il Sindaco
(Michele Pini)**

